


ALLEGATO

"B"




ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI C.C.

n. 44 del 29.11.2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials 'H.M.'.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Ufficio Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata

INDICE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Capo I Norme generali

- Articolo 1** - Finalità ed oggetto del regolamento
- Articolo 2** – Definizioni
- Articolo 3** - Ambito di applicazione
- Articolo 4** - Concorso alla valorizzazione
- Articolo 5** – **determinazione e destinazione delle misure di compensazione**

Capo II Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

- Articolo 6** – **Installazioni su edifici**
- Articolo 7** - Aree non idonee all'istallazione degli impianti fotovoltaici
- Articolo 8** - Indici e parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate come "Zona Agricola E" dal vigente P.R.G."
- Articolo 9** - Indici e parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate "D produttive" dal vigente P.R.G.
- Articolo 10** - Procedure di minimizzazione

Capo III Procedure autorizzative

- Articolo 11** - Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone **tipizzate come "Zona Agricola E" dal vigente P.R.G.**
- Articolo 12** - Fasi del Procedimento Amministrativo e Modalità di presentazione
- Articolo 13** - Convenzione disciplinante gli Obblighi ed Impegni del proponente nella fase di realizzazione e conduzione dell'impianto. Schema tipo di convenzione.

Capo IV Norme Transitorie

- Articolo 14** - Disposizioni transitorie e finali
- Articolo 15** - Entrata in vigore

* * * * *

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387**, adottato in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, si propone, fra l'altro, di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla



produzione di energia elettrica; in particolare, l'art. 12 del Decreto Legislativo 29/12/2003, n. 387, stabilisce **la pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza degli impianti** alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti; lo stesso articolo stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una **autorizzazione unica**, (A.U), rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- la **legge 24 Dicembre 2007 n. 244**, (Finanziaria 2008), art. 2 comma 158, ha apportato modifiche all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 (*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*) stabilendo espressamente che per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie di cui alla tabella sottostante, si applica la disciplina della **denuncia di inizio attività** (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni;

Fonte Soglia

Eolica 60 kW

Solare fotovoltaica 20 kW

Idraulica 100 kW

Biomasse 200 kW

Gas di discarica e residuati e biogas 250 kW

- La **Regione Puglia**, con la **Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31** "*Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale*" ha modificato i suddetti limiti, stabilendo:

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all'articolo 2, comma 158, lettera g), della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008*), e fino a **1 MWe**, da realizzare nella regione Puglia, **fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza**, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

a) *impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;*

b) *impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;*

c) *impianti eolici on - shore realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati all'autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore;*


d) *impianti idraulici;*

e) *impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole;*

f) *impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;*

g) *impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi;*

h) *impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi.*



- Con **sentenza n. 119 del 22.03.2010**, la **Corte Costituzionale** ha dichiarato incostituzionale gli art. 2 e 3 della citata legge regionale, per contrasto con l'art. 12, co. 5, del d. lgs. 387 del 2003 in relazione all'art. 117 Cost.;
- permangono in vigore le norme introdotte con L.R. 31 del 2008 non dichiarate incostituzionali;
- restano, altresì, in vigore le norme introdotte con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2004; l'art. 12, co. 7, d. lgs. citato, dispone che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
- **l'art. 1, co. 5, L. Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"** dispone "le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- con **Decreto Ministeriale del 10.09.2010** sono state dettate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità ed oggetto del regolamento

Il territorio comunale è particolarmente vocato all'agricoltura ed alle attività a questa connesse, il paesaggio rurale è di particolare pregio e costituisce elemento peculiare che caratterizza la storia, la cultura e la tradizione agro-alimentare della comunità insediata. Da qui la necessità di disciplinare l'insediamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da incentivare e spronare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative ed al contempo tutelare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura senza alterare l'ecosistema territoriale ed il paesaggio.

Il presente regolamento detta le direttive per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici da realizzarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale, delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio nonché il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto della fondamentale tradizione agroalimentare e del paesaggio rurale in applicazione della normativa vigente in materia.

L'inserimento di detti impianti ed elementi sul territorio comunale dovrà comunque sempre tenere conto del contesto di inserimento ed, indifferentemente dalla dimensione degli elementi, della necessità di mitigare, mediante un'attenta valutazione tesa all'inserimento "architettonico" dell'elemento, il posizionamento degli stessi in qualsiasi contesto.


Gli atti amministrativi necessari per l'installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono quelli previsti dalla specifica normativa regionale e nazionale.

Il presente regolamento integra il vigente regolamento edilizio e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Impianto fotovoltaico: impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) idoneo alla produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;



b) Area di impianto: si definisce area di impianto l'area che circoscrive l'insieme dei pannelli fotovoltaici e delle opere connesse all'impianto. Essa definisce di fatto l'area di massimo ingombro del lotto destinata all'impianto fotovoltaico, alle opere connesse e strade di servizio e risulta complementare all'area destinata ad usi prettamente agricoli.

c) Superficie dei moduli fotovoltaici: superficie assorbente e vetrata coperta dell'insieme dei moduli;

d) Area per la mitigazione: aree interne all'impianto destinate esclusivamente agli interventi di mitigazione;

e) Opere di mitigazione: sistemazioni a terra e/o piantumazioni atte a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico;

f) Opere accessorie o connesse: cavi-dotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, opere di recinzione e impianti di sorveglianza etc;

g) Proprietà fondiaria, disponibile e contigua: terreno interno al territorio comunale (in proprietà e/o a disposizione) classificato nello strumento urbanistico come zona agricola e/o agricola pregiata, libero dai vincoli di asservimento, accorpato in unico appezzamento anche se diviso da strade vicinali, poderali e private.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a) agli impianti fotovoltaici, con potenza inferiore a 20 Kwe – ovvero alla diversa soglia-potenza prevista per legge - posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi, la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali e industriali.

Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'art. 2, co. 158, lett. G, L. 244 del 31.12.2007 come, altresì, indicato dalle linee guida del D.M. del 10.09.2010, a questi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al citato decreto 244\2007, art. 161, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, eccezion fatta per i casi previsti dal punto 12.1 lettera a) e b) del citato D.M. del 10.09.2010, per cui è prevista la SCIA;

b) agli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KWe, realizzati in Zona Agricola E dello strumento urbanistico vigente, a condizione che **l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante**. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto.

Il D.Lgs 387\2003, all'art. 12, co. 3 e 4, prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e tale autorizzazione rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.



Articolo 4 - Concorso alla valorizzazione e requisiti dei proponenti

I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti coincidenti con le aree destinate urbanisticamente come "Zona Agricola E" dal vigente P.R.G. dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle medesime aree territoriali interessate, tramite un contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali, con particolare riferimento alle localizzazioni in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003 (punto 2.1 – Criteri di inserimento, lett. A10 della D.G.R. 35/2007).

A tal fine pur non prevedendo un contributo di natura patrimoniale è fatto obbligo, quale ulteriore elemento inerente al contributo per la compensazione delle criticità ambientali, di non tenere incolte le aree non occupate dall'impianto e destinate ad usi prettamente agricole.

Gli intestatari dovranno sottoscrivere, con l'Amministrazione Comunale di S. Pietro V.co, apposita convenzione, in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente comma 1.

Ove tale convenzione non sia stata ad oggi stipulata ed i lavori di realizzazione degli impianti siano iniziati ovvero conclusi, resta fermo l'obbligo per i titolari dell'impianto di sottoscrivere la predetta convenzione. La necessità di regolamentare gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione in vista della miglior tutela dell'ambiente e della salute pubblica nonché la previsione dell'obbligo di versamento del contributo di cui al precedente comma 1 risulta maggiore e definitivo laddove l'impianto ha già completamente realizzato i propri effetti sulla integrità dell'ambiente.


Articolo 5 – Determinazione e destinazione delle misure di compensazione di cui all'art. 4

È fatto obbligo al proponente la realizzazione di impianti ad uso industriale, con capacità produttiva superiore a 20 Kwp, quale contributo per il riequilibrio ambientale ed in conformità al disposto di cui all'art. 1, co. 4, Legge 23 agosto 2004, n. 239, di finanziare il Comune di S. Pietro V.co per la realizzazione di opere pubbliche ovvero interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, così come specificati al seguente comma, nella misura massima del 3% dei proventi annui, comprensivi degli incentivi vigenti così come disposto dal D.M. del 10.09.2010 allegato 2 lett. h), per l'intera durata della produzione dell'impianto.

"In alternativa il proponente potrà concordare di corrispondere una somma pari ad €10.000,00 (diecimila)/ MWP annua forfettariamente determinata in misura inferiore rispetto al limite massimo come sopra indicato. In ogni caso, e quindi prescindendo dalla forma prescelta per quantificare la misura di compensazione, l'importo di €10.000,00 viene forfettariamente determinato per la sola prima annualità da corrispondersi in via anticipata al momento della sottoscrizione della convenzione tenendo conto peraltro della natura della misura di compensazione prevista quale contributo per il riequilibrio ambientale. Per gli impianti già autorizzati la sottoscrizione della convenzione dovrà avvenire entro la data fissata dal Responsabile del procedimento e comunque entro 10 giorni dalla approvazione del presente regolamento; per gli impianti di nuova autorizzazione (autorizzazione unica od eventuali altre ipotesi previste dalla Legge) la sottoscrizione della convenzione dovrà avvenire al momento dell'inizio dei lavori e se non depositata entro 15 gg. dalla data di deposito presso l'UTC della comunicazione di avvio dei lavori, il responsabile del procedimento dovrà procedere alla sospensione degli stessi con provvedimento motivato. Per le annualità successive l'importo dovuto come misura di compensazione potrà essere versato in due rate, la prima alla scadenza della annualità e la successiva entro il sesto mese successivo. L'importo annuo dovuto come misura di compensazione rapportato ai proventi annui, dovrà essere versato in due soluzioni, l'una entro il 30.11. della seconda annualità nella misura del 3% dei proventi annui calcolato ex art. 5 del regolamento come quantificati alla data del 15.11 a seguito di deposito da parte della società della documentazione attestata i dati necessari per eseguire il calcolo; il saldo dovrà essere corrisposto entro il 30.1. dell'anno successivo, differibile solo in caso di oggettiva indisponibilità dei dati necessari per eseguire i calcoli e comunque entro e non oltre il 30.4 di ogni anno.

La destinazione del contributo previsto dall'art. 5 del presente regolamento è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali;



- Avviare iniziative promozionali per la valorizzazione dei prodotti tipici locali con particolare riferimento al vino e all'olio;
- Realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- Realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;
- Realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- Realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente ecc.);
- Realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc.) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- Interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- Acquisto di automezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, etc.);
- Spese per l'implementazione del Sistema Informatico Comunale e del Sistema Informativo Cartografico ai fini del monitoraggio territoriale.
- Finanziamento di progetti di ricerca e/o borse di studio in collaborazione con primarie università italiane ed estere con un'attenzione particolare alla partecipazione di laureati e laureandi residenti nel territorio del Comune, anche a seguito di pubblica selezione.

Il comune, nella piena autonomia, individua le opere e gli interventi da realizzare da comunicarsi nel termine di gg. 30 dalla data di stipula della convenzione atteso che, per le annualità successive alla prima, il proponente potrà optare tra la corresponsione su base annua di quanto concordato ovvero la realizzazione della specifica opera individuata. Nel secondo caso dovrà farsi carico di tutti gli oneri e spese necessarie al fine di realizzare l'opera, dalla fase progettuale, se non già esistente, al collaudo finale, fermo restando il diritto dell'Ente a nominare un direttore dei lavori ed un collaudatore di sua fiducia che si affianchino ai tecnici nominati direttamente dal proponente.

Capo II

Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

Articolo 6 – Installazione su fabbricati

E' ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli per solare termico su fabbricati e/o resede degli stessi, secondo le limitazioni della normativa vigente in materia e con le limitazioni del presente regolamento, solo per produzione di energia elettrica e/o produzione di acqua calda sanitaria per autoconsumo.

L'installazione di impianti fotovoltaici all'esterno del resede di pertinenza dei fabbricati, in territorio aperto e/o per produzione di energia elettrica oltre le necessità di autoconsumo dei fabbricati è ammessa nelle zone appositamente individuate dal regolamento urbanistico comunale e secondo la relativa disciplina.

L'inserimento sulle coperture di pannelli solari o fotovoltaici dovrà essere effettuato con il posizionamento degli elementi costituenti l'impianto posti in aderenza alla copertura esistente e con la medesima pendenza della stessa o in facciata nel rispetto delle regole architettoniche, **o con inclinazione rispetto alla copertura la cui altezza massima non superi l'altezza delle linee di attico e comunque non superiore a mt. 1,50 dalla copertura.**



L'impianto dovrà essere posizionato, previa attenta valutazione architettonica appurata tramite una approfondita documentazione fotografica, con priorità su coperture "secondarie" poste in posizioni defilate rispetto a spazi e vie pubbliche.

Ove non sia possibile tale posizionamento l'inserimento sulla copertura principale del fabbricato dovrà tenere conto della valenza storico/architettonica del fabbricato e privilegiando parti di questa convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico in modo tale da ottenere un armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico.

I serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno dei fabbricati.

E' ammessa, previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica del posizionamento interno degli stessi, l'installazione di serbatoi su copertura solo per i fabbricati non ricadenti all'interno della zona urbanistica "A" con limitazione della sporgenza del serbatoio di accumulo rispetto al piano di falda di cm. 40.

I pannelli dovranno essere equamente distribuiti nei rettangoli virtuali costruiti ed allineati tra loro con riferimento al bordo superiore. In caso di limitate superfici di installazione sono ammessi altri tipi di posizionamento da concordare con il Comune.

Al fine di evitare la frammentazione e la moltiplicazione degli inserimenti, nel caso di posizionamento di impianti sulla medesima copertura da parte di più unità residenziali, questi dovranno essere accorpati almeno come unico inserimento ogni 2 unità residenziali con posizionamento secondo le norme di cui al comma precedente.

Nel caso di inserimenti successivi in ordine temporale è ammesso l'affiancamento dei nuovi pannelli agli esistenti in deroga alle disposizioni sopra riportate.

Nel caso di posizionamento a terra degli elementi questi non dovranno staccarsi oltre cm. 20 rispetto al piano di campagna e nel caso di posizionamento inclinato non superare nel loro punto di massima altezza cm. 130.

La struttura di sostegno dovrà essere dimensionata per il carico dei pannelli nonché degli altri carichi supplementari quali spinta del vento, neve e non potrà sporgere rispetto al bordo esterno del pannello oltre i 10 cm.

La fondazione di sostegno della struttura dovrà essere realizzata interrata e con cordoli o piccoli plinti in corrispondenza degli appoggi. Eventuali platee sono ammesse solo ove giustificate dalle caratteristiche di portanza del terreno.

E' comunque ammessa la realizzazione di una piccola "piattaforma" sottostante i pannelli nei limiti necessari per la collocazione di contatori, inverter, ed elementi tecnologici di servizio all'impianto.

Ai fini dell'inserimento di pannelli su strutture legittime o autorizzabili per le quali è prescritta dalla norme urbanistico/edilizie una copertura di tipo "permeabile" è ammesso, con rispetto delle norme generali e di inserimento del presente regolamento, la sostituzione e/o integrazione della copertura "permeabile" con pannelli fotovoltaici/termici senza che questo comporti aumento della superficie coperta del fabbricato.

Articolo 7 - Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in applicazione dei vincoli rinvenuti dalla normativa statale e regionale, **devono considerarsi non idonei i terreni ricadenti in:**

a) **Zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio** ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola, ed in particolare nelle zone interessate da uliveti (art. 71 delle NTA del PRG);

b) **Siti della Rete Natura 2000** (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

c) **Aree protette regionali** istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia) o **aree protette nazionali** ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);



d) **Oasi di protezione** istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);

e) **Zone umide** tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

f) **Aree a pericolosità geomorfologica** PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI della Regione Puglia);

g) **Aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP o a media pericolosità idraulica MP**, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

h) **Zone classificate a rischio R2, R3, R4**, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

i) **Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A di valore eccezionale e B di valore rilevante** di PUTT/P. Per i terreni ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano in ordine alla possibilità di interventi subordinati alle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica;

l) **Zone con segnalazione architettonica/archeologica** e zone con vincolo architettonico e/o archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e/o individuate dal PRG vigente. Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica. In linea col disposto dell'art. 2 della L.R. 21 ottobre 2008, che fa salva per il Comune, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, la possibilità di individuare parti di territorio di particolare pregio **l'Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico ritiene e fissa come aree di particolare pregio:**

- le **Zone Omogenee individuate dal PRG Vigente come zone A, B, C, D, ed F**, e comunque diverse dalla Zona Omogenea E - Agricola, oggetto di previsioni urbanistico territoriali, comprensive di una **fascia di rispetto di 1000 metri** (definita come offset di 1000 metri del perimetro delle zone A, B e C) ed individuata nell'allegata planimetria;
- le **Zone** di salvaguardia per le espansioni industriali individuate dall'area speculare delle Zone D1 e D2 rispetto alla SP 75 e da una zona buffer di 500 metri per le Zone D3.

I divieti di cui ai punti precedenti non si applicano agli impianti:

- a) finalizzati esclusivamente all'autoconsumo o con potenza elettrica nominale fino 20 kilowatt (kW);
- b) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;
- c) da realizzarsi in aree industriali dismesse.
- d) zone di pertinenze e/o proprietà della Pubblica Amministrazione destinate alla produzione di Energia da Fonti Rinnovabili individuate nel rispetto dei vincoli sopra citati;


Articolo 8 - Indici e parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate come "Zona Agricola E" dal vigente P.R.G.

Al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti fotovoltaici - tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie così come specificato nel più volte citato art. 12 comma 7 del D. Lgs n. 387/2003 - gli impianti ricadenti su suoli collocati in una unica proprietà che risultano tra loro contigui o che, anche se non confinanti tra loro, risultino essere poco distanziati, ovvero che interessano più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione effettuato nel biennio precedente alla domanda, si configurano come unico impianto fotovoltaico e pertanto soggetti alle procedure di cui all'art. 4 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 che prevede il rilascio dell'Autorizzazione unica da parte della Regione Puglia.

L'area di intervento non deve essere interessata da colture agrarie arboree pluriennali o di pregio e a tal proposito detta condizione dovrà essere attestata da *apposito certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale per l'agricoltura - Ufficio coltivazioni arboree della Regione Puglia, correlato dalla rappresentazione su ortofoto e rilievo fotografico delle colture agrarie*, ovvero attraverso la presentazione di una *perizia giurata da parte di un professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato.*

L'area di impianto dovrà risultare inferiore al 50% della superficie totale del terreno.

Il progetto di impianto fotovoltaico deve prevedere la costruzione di opere, quali trincee drenanti, che devono garantire l'invarianza idraulica del terreno interessato, ovvero che la



capacità assorbente del terreno debba rimanere la stessa, anche dopo la realizzazione degli impianti. Tali opere devono garantire il collegamento con le canalizzazioni ove esistenti.

La **superficie** non occupata da destinare esclusivamente ad attività agricola, deve risultare sgombera da impianti ed infrastrutture e, deve essere aggregata in un unico sito in modo da formare spazi omogenei per l'utilizzo e non essere una semplice sommatoria di aree di risulta.

Le **distanze** dei manufatti dai confini dovranno rispettare la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente mentre la distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovranno rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Codice della Strada.

Le recinzioni dei lotti interessati, unitamente all'insieme delle opere accessorie e connesse all'impianto, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema idrogeologico naturale e da non creare impatto visuale; a tal fine le recinzioni dovranno essere realizzate con strutture leggere, debitamente mascherate con siepi o vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga o con opportuni varchi alla base al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, impiantate su cordoli completamente interrati, e con un'altezza massima totale di metri 2,50.

L'intera area interessata dall'impianto dovrà essere coltivata a prato, al fine di limitare l'utilizzo di diserbanti ed altri prodotti chimici contro vegetazione spontanea.

Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, e a tale scopo dimensionate.

Articolo 9 - Indici e parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate "D produttive" dal vigente P.R.G.

Per tali aree gli indici e parametri di riferimento saranno quelli derivanti dalla normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente. I pannelli solari non posti a ridosso di un piano orizzontale o verticale esistente o del terreno saranno considerati manufatti che determinano copertura e/o volume urbanistico.

Articolo 10 - Procedure di minimizzazione

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare le distanze per il collegamento alla Rete Elettrica, il cui percorso non dovrà mai comunque interessare il centro urbano, nonché la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.

Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:


a) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;

b) dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;

c) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni e dovrà essere rispettato il Regolamento Regionale n. 6/2006;

d) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto attraverso la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

e) nel corso della gestione ordinaria dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente, nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere impiegati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l'ambiente anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area interna protetti dalle strutture produttive fotovoltaiche; le acque per il lavaggio della superficie dei pannelli dovranno essere caratterizzate da un ridotto contenuto in carbonati residui. Nella tenuta delle aree interessate dall'impianti non dovranno



essere utilizzati diserbanti per il controllo delle erbe infestanti attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia.

Fatta eccezione per impedimenti legati alla stagionalità (da valutare e disciplinare in sede di rilascio del titolo abilitativo) le opere di mitigazione dovranno essere realizzate anteriormente alla attivazione dell'impianto ed al collaudo delle opere.

La società si obbliga al ripristino integrale delle strade, pubbliche vie, infrastrutture e quant'altro in proprietà del comune interessato dalle opere di realizzazione dell'impianto. Relativamente alle strade ove interessate da scavi di ogni tipo e genere, ovvero dalla realizzazione di cavo-dotti si obbliga al totale rifacimento del manto stradale, nel pieno rispetto delle norme tecniche di settore ed in conformità dei seguenti criteri:

- per le strade fino a 3 metri (vicinali, interpoderali, tratturi, etc), rifacimento della Intera carreggiata per la lunghezza corrispondente all'intervento operato;
- per tutte le altre strade, aventi larghezza superiore ai tre metri (strade di primaria e secondaria importanza, strade urbane, etc.) il rifacimento della corsia interessata dai lavori, con totale livellamento rispetto al manto preesistente non interessato dal rifacimento.

In ogni caso vi è l'ordine di ripristino, ove presenti, di banchine, cordoli, dossi e di tutti gli altri elementi costituenti le strade.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

CAPO III

Articolo 11 - Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone tipizzate come "Zona Agricola E" dal vigente P.R.G.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il Progetto, ferma restando l'esclusiva competenza regionale in materia di autorizzazione unica nei casi previsti per legge, dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

1) Sottoscrizione della convenzione, con questa Amministrazione Comunale, nella quale verranno stabiliti oltre agli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione, anche gli obblighi specifici relativi a:

- obbligo di rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto;
- obbligo di dismissione dell'impianto fotovoltaico nel caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto stesso realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa;
- obbligo di comunicare a questa Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.
- obbligo e presa d'atto che nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

2) fidejussione bancaria o di primarie compagnia assicurativa o altri intermediari autorizzati, necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari a non meno del 7% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e comunque non inferiore al costo necessario per restituire all'uso agricolo l'area interessata dall'impianto e per lo smaltimento di materiali ed attrezzature, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, da attestarsi e certificare con apposita perizia giurata. Essa dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto maggiorato di anni 2. Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato.

3) gli obblighi di cui ai punti 1) e 2) si applicano anche nel caso di Concessione di suolo Pubblico.

Articolo 12 - Fasi del Procedimento Amministrativo e Modalità di presentazione


Presentazione della D.I.A.

- Verifica della documentazione
- Comunicazione di accettazione della D.I.A.
- Impegni del proponente

12.1 Modalità di presentazione della D.I.A

1) La D.I.A per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere redatta secondo gli schemi che saranno predisposti dal Dirigente dell'Area Tecnica e indirizzata al Comune di San Pietro Vernotico – Area Tecnica;

2) Il proponente l'installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con annesse infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, con potenza elettrica nominale fino a 20 Kwe, - o diversa soglia di potenza indicata dalla normativa vigente al momento della presentazione delle DIA - almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Comune la D.I.A., accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai



regolamenti edilizi vigenti, alle norme ambientali vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Nello specifico la **Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto** sarà costituita da:

a) Documentazione tecnica, necessaria alla valutazione dell'impianto, da allegare all'istanza DIA

1) Relazione Tecnico/Economica e cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione, produzione e gestione dell'impianto, dal quale si evinca anche il valore dell'impianto e delle infrastrutture annesse e connesse, che asseveri, da parte del progettista abilitato, la conformità delle opere da realizzare ai sensi dell'art. 23 DPR 380/2001 e successive modifiche ed aggiornamenti;

2) Inquadramento urbanistico dell'area corredato di stralcio aerofotogrammetria e di ortofoto in scala 1:10.000 o superiore, stralcio catastale in scala 1:2.000, nonché di stralci planimetrici riportanti il quadro vincolistico di PRG nonché i vincoli rinvenienti da:

- ambiti territoriali distinti del PUTT/P in scala adeguata;
- ambiti territoriali estesi del PUTT/P in scala adeguata;

3) Rappresentazione del progetto in scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione delle strade di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta, opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale;

5) Particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100);

7) Verifica planimetrica dell'area di ingombro dell'impianto da realizzare rispetto alla superficie effettivamente occupata, che dovrà risultare inferiore al 50% della superficie totale per tutti gli impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente come "Zona Omogenea E - Agricola" dal vigente P.R.G.;

8) La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, autorizzazioni di carattere ambientale, nulla osta, pareri, nonché atti di assenso eventualmente necessari come ad esempio Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali e/o sovracomunali.

In particolare occorre precisare che:

Qualora l'impianto e le opere oggetto dell'intervento siano sottoposte ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni della DIA decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

Qualora l'impianto e le opere oggetto dell'intervento siano sottoposte ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale o comunque a pareri di Enti diversi, occorre allegare alla D.I.A. il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela o al rilascio del relativo parere. Il termine di trenta giorni della DIA decorre dalla data di acquisizione del parere/nulla-osta e in caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

b) Documentazione Amministrativa da allegare all'istanza DIA

a) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere a conoscenza delle indicazioni ed obblighi riportati nel presente regolamento.

b) Certificato del competente Ufficio provinciale per l'agricoltura - Ufficio coltivazioni arboree della Regione Puglia circa l'inesistenza di colture agrarie arboree pluriennali o di pregio, ovvero perizia giurata da parte di un professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato, in ordine agli impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente come "Zona Agricola E" dal vigente P.R.G. secondo quanto previsto al punto 2) dell'art. 6) del presente Regolamento;

c) Documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;

d) Nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e cavidotti, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni), rilasciato ai sensi degli artt. 95,97 e 98 D.Lgs. n. 259/2003);

e) Nulla osta di cui all'art. 10 del presente regolamento, ovvero documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della richiesta inoltrata ai differenti Enti o Settori competenti al rilascio dei Nulla Osta o Pareri;

f) l'atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma b) dell'art. 4 del presente regolamento;



- g) la stipula della polizza relativa alla Fideiussione di cui al comma 1) dell'art. 11);
- h) versamento dei diritti di segreteria;

L'assenza di un qualsiasi documento obbligatorio rende inefficace la D.I.A.

c) Documentazione Amministrativa da produrre preventivamente al decorso dei termini previsti dalla procedura DIA

- i) Titolo legale di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;
- j) Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC e della documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008.
Per gli impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente "E produttive per attività primarie, agricole" ed "E per attività primarie speciali, agricola" dal vigente P.R.G.:
- k) Sottoscrizione della convenzione di cui al comma b) dell'art. 4), con questa Amministrazione Comunale, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui al punto 2,1, lett. A10 della D.G.R. 35/2007;
- l) Variazione catastale dell'area occupata e sottratta alla produzione agricola da ricondurre alla categoria D/1 – Opifici per il periodo di vita dell'impianto (nota Agenzia del Territorio prot. 66771 del 26/09/2008);

12.2. Modalità per gli impianti soggetti ad Autorizzazione

Per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica o per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, per impianti con potenza superiore a 20 Kw , è obbligatorio presentare:

- 1) Progetto definitivo dell'impianto redatto a norma e corredato degli elaborati che saranno indicati nella modulistica predisposta dal Dirigente dell'Area Tecnica e comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- 2) documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
- 3) il certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento;
- 4) atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma b) dell'art. 4 del presente regolamento;
- 5) la stipula della polizza relativa alla Fideiussione di cui al comma I punto 2) dell'art. 11.

Il Responsabile della Procedura provvede ad effettuare la relativa istruttoria tecnico-amministrativa procedendo alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri ed alle prescrizioni del presente regolamento, alla verifica delle prescrizioni ambientali ed ad acquisire i pareri necessari che dovranno essere resi entro 30 gg dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile della Procedura dà comunicazione al soggetto proponente, entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza, dell'esito dell'istruttoria con l'indicazione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta.

Il Responsabile della Procedura, acquisita la eventuale documentazione integrativa da parte del soggetto proponente, ed il Permesso di Costruire, ove necessario, da parte del Dirigente dell'Area Tecnica entro 30 gg dall'acquisizione della documentazione integrativa, rilascia "Nulla Osta alla realizzazione ed esercizio dell'impianto" al soggetto proponente entro ulteriori 30 gg.

L'assenza di un qualsiasi documento obbligatorio rende inefficace la D.I.A. Tutti i punti richiamati per i procedimenti sub 12.1. e 12.2, si applicano anche al caso di Concessioni di uso del suolo pubblico per la produzione di Energia da Fonti Rinnovabili

Articolo 13 – Convenzione disciplinante gli Obblighi ed Impegni del proponente nella fase di realizzazione e conduzione dell'impianto.

Il proponente, prima dell'inizio dei lavori, in caso di D.I.A. e prima del rilascio dell'Autorizzazione, sottoscrive con il Dirigente dell'Area Tecnica apposito atto d'impegno attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in servizio e nella fase di conduzione dello stesso sino alla sua definitiva dismissione. In caso di cessione dell'impianto a terzi, questi assumono i medesimi obblighi previsti nell'atto di impegno.

In tale atto, il proponente si impegna a:



- a) favorire il coinvolgimento di maestranze ed imprese locali;
- b) consentire l'accesso al cantiere dei funzionari comunali sia nella fase di realizzazione che di conduzione dell'impianto;
- c) garantire il corretto smaltimento dei rifiuti (terre, oli, rifiuti speciali, ecc..) derivanti dal funzionamento a regime dell'impianto;
- d) inviare, al Comune, con cadenza annuale, apposita relazione esplicativa in ordine a:
 - eventuali lavori di manutenzione straordinaria o di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto;
 - produzione annua netta di energia elettrica immessa in rete;
 - stato di efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, con segnalazione di eventuali disservizi e/o anomalie riscontrate e dei provvedimenti intrapresi per la loro eliminazione;
 - eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente l'impianto nell'ambito della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (AEEG) in materia di incentivi agli impianti alimentati a FER.
 - eventuale variazione della composizione societaria;
 - **Alla cessazione delle attività dell'impianto il proponente dovrà:** comunicare al Comune la data di definitiva cessazione delle attività;
 - inoltrare al Comune, non oltre 6 mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio. secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;
 - ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto. La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

Parte integrante dell'atto di impegno è una fidejussione bancaria e/o assicurativa a favore del Comune a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto e di smaltimento dei materiali e attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali vigenti per un importo pari al costo per restituire all'uso agricolo l'area interessata dall'impianto e per lo smaltimento di materiali ed attrezzature, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, da attestarsi e certificare con apposita perizia giurata.

Resta salva la possibilità di escussione a prima richiesta da parte del Comune qualora il proponente non ottemperi a quanto previsto nell'atto di impegno: tale importo dovrà essere aggiornato ogni 3 anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto con le medesime modalità di cui al punto precedente.

Il proponente, contestualmente alla sigla dell'atto di impegno di cui al precedente comma 1, sottoscrive con il Comune una convenzione che inerisce ai profili di inserimento ambientale e compensazione degli eventuali impatti dell'impianto.

Con la sottoscrizione della convenzione il "proponente" si impegna alla esecuzione integrale degli obblighi assunti conformemente a quanto previsto dall'att. 5 comma I del testo emendato. Eventuali somme erogate per il finanziamento dell'opera o dell'intervento pubblico non verranno restituite in caso di mancato perfezionamento dell'iter autorizzativo per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale e/o mancata realizzazione del proprio impianto da parte del proponente.

Gli obblighi di cui al comma 1 e 4 non sono richiesti nei casi in cui il proponente si configuri come auto produttore come definito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999 o se l'impianto viene realizzato all'interno di edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire.

Le convenzioni tipo di cui al presente articolo saranno approvate dal Consiglio Comunale mentre la Giunta Comunale sarà delegata all'approvazione delle specifiche convenzioni che saranno approntate sulla base degli schemi tipo. Resta salva la facoltà della Giunta di apportare modifiche in ordine alla realizzazione, da parte delle società realizzatrici, di opere ed investimenti nel territorio comunale tali da generare occupazione e contribuire all'incremento del risparmio energetico ed in ogni caso del valore aggiunto dell'economia comunale con particolare riferimento alla filiera delle fonti rinnovabili.

A completamento della costruzione degli impianti e delle opere connesse, la società realizzatrice avrà l'obbligo di acquisire il nulla osta dall'ufficio urbanistica di concerto con l'ufficio energia per l'autorizzazione all'esercizio" previa presentazione del **certificato di collaudo finale**, che va presentato al Dirigente



dell'Area Tecnica, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

Si approva l'allegato schema di convenzione.

Tutti i punti richiamati si applicano anche al caso di Concessioni di uso del suolo pubblico per la produzione di Energia da Fonti Rinnovabili.


Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali


- a) I procedimenti intesi al perfezionamento del titolo autorizzatorio pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute;
- b) Indipendentemente dalla conclusione dell'iter amministrativo, per tutti gli impianti installati e/o da installare nell'ambito del territorio comunale, è fatto obbligo del rispetto del presente regolamento per tutto quanto attiene agli obblighi amministrativi diversi dal titolo autorizzativo;
- c) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali, regionali e di settore.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Dirigente dell'Area Tecnica.





COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Convenzione per la realizzazione e gestione impianti fotovoltaici da installarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale di San Pietro Vernotico

Nell'anno _____, addì ___ del mese di _____ nella sede comunale del Comune di San Pietro Vernotico, sono personalmente presenti:

l'Ing. **Michele Zaccaria**, nato a _____ (___) il _____ C.F.: _____, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Pietro Vernotico (in seguito il "Comune"), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene e dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Pietro Vernotico;

e

Il Sig. _____, nella sua qualità di _____ della Società _____ (in seguito "Società"), con sede in _____, via _____, p.I.V.A. _____, ed ivi residente per le proprie funzioni; in quanto a ciò autorizzato dalle funzioni medesime della carica;

Premesso che

- I. La legislazione Nazionale ed in particolare modo la Legge 10 del 09.01.1991 e il D.lgs. 387/03, in attuazione alla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- II. Lo Stato incentiva la produzione di energia fotovoltaica con risorse economiche di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 "*Criteria e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n° 387*";

- III. L'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche; la produzione di energia fotovoltaica non richiede alcun tipo di combustibile, ma sfrutta l'energia del sole. È, quindi, un processo che non provoca emissioni dannose per l'uomo e per l'ambiente;
- IV. E' intenzione delle parti – Comune e Società – regolamentare in modo definitivo i reciproci rapporti, diritti, doveri ed obbligazione e, a tal fine, sottoscrivono la presente convenzione;
- V. Si specifica che, al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa ed avere comportamenti omogenei nei confronti delle società richiedenti è necessario utilizzare la medesima convenzione, sia per le DIA già concesse sia per i diversi atti amministrativi abilitativi e concessori non ancora approvati, sicché la presente convenzione si applicherà sia agli impianti già realizzati, in qualsiasi stato e fase di esecuzione si trovino, sia a quelli da realizzare ovvero per cui si richieda la concessione, costituendo unico presupposto per la sua applicabilità la presenza, attuale ovvero futura, di un impianto di produzione di energia elettrica sul territorio comunale;
- VI. L'impianto di produzione di energia elettrica non dovrà arrecare alcun problema alla flora ed alla fauna locale;
- VII. L'area interessata all'impianto, individuata in località " _____ " come meglio riportate nei grafici allegati alla presente convenzione (allegato _____) risulta essere composta da porzioni di terreno di proprietà privata, il cui titolo a favore della Società è regolato da opportuna scrittura privata con i legittimi proprietari già sottoscritta (allegato _____), fatti salvi i necessari diritti di servitù, passaggio e cavidotto che dovessero essere necessari su altri terreni;
- VIII. Tale insediamento produttivo sarà/è costituito da _____
_____ (panel
li fotovoltaici fissi e/o ad inseguimento ovvero da pale eoliche, etc. Specificare) per una potenza nominale complessiva di _____ MWe ed una superficie di ha _____;
- IX. Ai fine di perseguire l'obiettivo della "eco-sostenibilità" degli interventi, per la realizzazione del suddetto impianto, la società si impegna a finanziare opere ed interventi pubblici da parte del Comune di S. Pietro V.co."
- X. "Il suddetto contributo è da ritenersi congruo in ragione del suo contributo economico e del pubblico. Interesse dell'iniziativa avviata dalla Società;"



- XI. Avendo la Società rappresentato all'Amministrazione Comunale che la realizzazione del citato impianto fotovoltaico comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale, è opportuno prevedere nel testo della convenzione una clausola che contempri la possibilità di siffatto trasferimento; fermo restando che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l'atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, pena il decadimento della convenzione stessa;
- XII. La Società si impegna a produrre, se non vi ha già provveduto, "Certificato antimafia" e nel caso che l'impianto venga ceduto ad altro soggetto, tale certificato sarà prodotto anche dal subentrante;
- XIII. La Società si impegna a costituire le polizze fidejussorie necessarie ai sensi della DGR 23 gennaio 2007 n° 35 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso e considerato

Tra il Comune e la Società si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse si intendono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune di San Pietro Vernotico e la Società _____, come meglio specificata in premessa, relativamente alla realizzazione ed esercizio, gestione e manutenzione di un impianto _____ (specificare il tipo di impianto) per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di _____ MW per una superficie di ha _____ e delle relative opere accessorie e di collegamento, sull'area individuata nella planimetria allegata sotto la lettera "_____".

Regola, altresì, e quantifica il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui alla L. 239/04 direttamente connessi alla realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione dell'impianto sopra indicato e delle relative opere accessorie e di collegamento necessarie ad accedere alle postazioni di macchina e alla cabina di



impianto, nonché i cavi-dotti di collegamento fra le diverse postazioni e la linea di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione, con espresso divieto di altro uso.

Per le aree soggette ad eventuali vincoli, ogni intervento dovrà essere corredato del relativo Nulla osta a cura dell'Ente preposto al rispetto dello stesso.

La realizzazione e successiva gestione dell'impianto resta vincolata, senza possibilità di rivalsa da parte della Società, alla positiva valutazione del progetto da parte di tutti gli Enti competenti.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 20 (venti) rinnovabili su richiesta della Società, e solo a seguito di specifico atto amministrativo del Comune, a partire dalla data di ottenimento del titolo autorizzativo.

Art. 4 – Obblighi del Comune di San Pietro Vernotico

Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune di San Pietro Vernotico:

- dichiara di conoscere la ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire l'impianto fotovoltaico in oggetto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata;

- nell'interesse della collettività, il Comune di San Pietro Vernotico, tenuto conto che l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche, attribuisce al progetto relativo alla costruzione della centrale fotovoltaica (di seguito anche Impianto) valore preminente, e pertanto si impegna ad adottare tutti gli atti tesi a renderlo operativo in quanto lo stesso comporta un vantaggio, sia pure mediato, al territorio.

- dà atto che la Società _____ potrà trasferire in capo ai terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, fermo restando che la presente convenzione sarà efficace ed opponibile al cessionario e la stessa cessione contrattuale non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente Convenzione.


Art. 5 - Obblighi del Produttore

Il Produttore si impegna a richiedere alle autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione di tutte le componenti dell'Impianto.

Art. 6 - Tempi di esecuzione

La Società deve ultimare i lavori entro i termini previsti dai riferimenti normativi per ciascun tipo di autorizzazione .

Art. 7 – Contributo



“Il Produttore e gestore di tutti gli impianti coincidenti con le aree destinate urbanisticamente come “Zona Agricola E” dal vigente P.R.G. dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle medesime aree territoriali interessate, tramite un contributo allo sviluppo e all’adeguamento della forestazione ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali, con particolare riferimento alle localizzazioni in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003 (punto 2.1 – Criteri di inserimento, lett. A10 della D.G.R. 35/2007). A tal fine, pur non prevedendo un contributo economico, è fatto obbligo, quale contributo per la compensazione delle criticità ambientali, di non tenere incolte le aree non occupate dall’impianto e destinate ad usi prettamente agricole.

La società si impegna a corrispondere per le causali di cui all’art. 5 del regolamento una somma pari al 3% dei proventi annui, compresi degli incentivi vigenti, e ciò anno per anno per l’intera durata della produzione dell’impianto, ovvero (a seconda dell’opzione prescelta) a **corrispondere una somma pari ad €10.000,00 (diecimila)/MWP annua forfettariamente determinata. In ogni caso, e quindi prescindendo dalla forma prescelta per quantificare la misura di compensazione, l’importo di €10.000,00/MWP forfettariamente determinato per la sola prima annualità viene corrisposto al momento della sottoscrizione della presente convenzione mediante bonifico bancario/assegno circolare non trasferibile. Per gli impianti di nuova autorizzazione (autorizzazione unica od eventuali altre ipotesi previste dalla Legge) qualora la società non sottoscriva la convenzione entro 15 gg. dalla data di deposito presso l’UTC della comunicazione di avvio dei lavori, il responsabile del procedimento procederà alla sospensione degli stessi con provvedimento motivato. Per le annualità successive l’importo dovuto come misura di compensazione se forfettizzato potrà essere versato in due rate, la prima alla scadenza della annualità e la successiva entro il sesto mese successivo. In alternativa qualora si preferisca la corresponsione del 3% dei proventi annui. L’importo annuo dovuto come misura di compensazione rapportato ai proventi annui, sarà versato in due soluzioni, l’una entro il 30.11. della seconda annualità nella misura del 3% dei proventi annui calcolato ex art. 5 del regolamento come quantificati alla data del 15.11 a seguito di deposito da parte della società della documentazione attestante i dati necessari per eseguire il calcolo; il saldo dovrà essere corrisposto entro il 30.1. dell’anno successivo, differibile solo in caso di oggettiva indisponibilità dei dati necessari per eseguire i calcoli e comunque entro e non oltre il 30.4 dell’anno successivo e così di anno in anno.**

Il comune, nella piena autonomia, individuerà le opere e gli interventi da realizzare da comunicarsi nel termine di gg. 90 dalla data di stipula del presente atto e nel successivo



termine di gg. 30 dalla data di ricezione della predetta comunicazione il proponente potrà optare tra la corresponsione su base annua di quanto concordato ovvero la realizzazione della specifica opera individuata. Nel secondo caso dovrà farsi carico di tutti gli oneri e spese necessarie al fine di realizzare l'opera, dalla fase progettuale, se non già esistente, al collaudo finale, fermo restando il diritto dell'Ente a nominare un direttore dei lavori ed un collaudatore di sua fiducia che si affianchino ai tecnici nominati direttamente dal proponente. Qualora non pervenga indicazione nel termine predetto, le parti concordano che la società abbia optato per la corresponsione della somma su base annuale e non già per la realizzazione dell'opera, mentre nel caso in cui decida di realizzare l'opera sarà sottoscritto ogni atto necessario per formalizzare l'impegno assunto.

L'obbligo di pagamento delle somme dovute a titolo di misura di compensazione persiste sino all'effettiva dismissione dell'impianto stesso. Le somme corrisposte non potranno in alcun modo essere chieste in restituzione anche in caso di cessazione dell'attività autorizzata.

Tale finanziamento è stato riconosciuto congruo dalle parti, sia relativamente al contenuto economico, sia al pubblico interesse dell'iniziativa e viene espressamente qualificato come indennizzo per il riequilibrio ambientale, senza alcun fine e natura di corrispettivo a favore del Comune il quale, conformemente a legge, ne destinerà i proventi a fini comunque connessi alla tutela ambientale e miglioramento dello stesso.


E' espressamente escluso da quanto sopra e va corrisposto, se dovuto, il contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi al rilascio dei permessi di costruire e/o della DIA.

Tali importi non verranno restituiti in caso di mancato perfezionamento dell'iter autorizzativo per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale e/o mancata realizzazione dell'impianto da parte della Società, e saranno destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Suddetto contributo dovrà essere oggetto di rivalutazione automatica, ai sensi degli indici ISTAT, annualmente, senza che il Comune ne faccia richiesta. Tale contributo potrà essere corrisposto in nome e per conto della Società, sottoscrittrice della presente convenzione, anche da altre società appartenenti allo stesso Gruppo, in caso ad esempio di associazione di imprese, rimanendo sempre e comunque obbligata nei confronti dell'Amministrazione Concedente unicamente la Società sottoscrittrice.

Art. 8 - Imprenditoria e manodopera locale

La Società, si impegna a favorire l'imprenditoria locale nella fase di realizzazione dell'impianto, assumendo, con contratto di lavoro subordinato, almeno il 50% delle unità lavorative previste per la conduzione dell'impianto, tra i residenti nel Comune di San Pietro Vernotico, comunque con un minimo di n. 2 (due) unità;



La Società, si impegna ad assumere 1 (una) unità lavorativa ogni 8 (otto) unità lavorative assunte da scegliersi tra L.P.U., L.S.U. inseriti nelle liste di mobilità, disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46% (sempre che questi abbiano le caratteristiche necessarie a svolgere in sicurezza le mansioni richieste);

La Società si impegna, nella fase di gestione successiva alla messa in servizio degli impianti, ad impiegare qualificata manodopera locale per la detta gestione tecnica degli impianti dopo un opportuno e congruo periodo di formazione, svolto a spese della Società stessa.

Art. 9 - Promozione dell'iniziativa

La Società si impegna a collaborare con il Comune per promuovere e divulgare l'iniziativa, fatte salve le dovute esigenze di sicurezza, e compatibilmente con le urgenze tecniche dell'impianto, e ad aprire la fruizione dell'impianto alle Scuole o Enti interessati, che potranno **visitare** l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di particolare valenza ambientale.

ART. 10 – Facoltà di modifica degli interventi

Resta salva la facoltà della Giunta di apportare modifiche in ordine alla realizzazione, da parte delle società realizzatrici, di opere ed investimenti nel territorio comunale tali da generare occupazione e contribuire all'incremento del risparmio energetico ed in ogni caso del valore aggiunto all'economia comunale con particolare riferimento alla filiera delle fonti rinnovabili.

Art.11- Misure per la minimizzazione degli effetti

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio, la Società si obbliga a:


- Nelle fasi di realizzazione del cantiere:

1) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;

2) dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;

3) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni e dovrà essere rispettato il Regolamento Regionale n. 6/2006;

4) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta



realizzato l'impianto attraverso la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

5) La società si obbliga al ripristino Integrale delle strade, pubbliche vie, Infrastrutture e quant'altro In proprietà del comune Interessato dalle opere di realizzazione dell'impianto. Relativamente alle strade ove Interessate da scavi di ogni tipo e genere, ovvero dalla realizzazione di cavo-dotti si obbliga al totale rifacimento del manto stradale, nel pieno rispetto delle norme tecniche di settore ed In conformità dei seguenti criteri:

- per le strade fino a 3 metri (vicinali, Interpoderali, tratturi, etc), rifacimento della Intera carreggiata per la lunghezza corrispondente all'intervento operato;

- per tutte le altre strade, aventi larghezza superiore al tre metri (strade di primaria e secondaria Importanza, strade urbane, etc.) il rifacimento della corsia interessata dai lavori, con totale livellamento rispetto al manto preesistente non Interessato dal rifacimento.

In ogni caso vi è l'ordine di ripristino, ove presenti, di banchine, cordoli, dossi e di tutti gli altri elementi costituenti le strade.

- Nel corso della gestione ordinaria dell'impianto:

dovranno essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente, nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere impieganti prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l'ambiente anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area interna protetti dalle strutture produttive fotovoltaiche; le acque per il lavaggio della superficie dei pannelli dovranno essere caratterizzate da un ridotto contenuto in carbonati residui; inoltre nella tenuta delle aree interessate dall'impianti non dovranno essere utilizzati diserbanti per il controllo delle erbe infestanti attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia.

Art. 12 - Limiti e vincoli – requisiti tecnici

La superficie non occupata da destinare esclusivamente ad attività agricola, deve risultare sgombera da impianti ed infrastrutture e, deve essere aggregata in un unico sito in modo da formare spazi omogenei per l'utilizzo e non essere una semplice sommatoria di aree di risulta.

Le distanze dei manufatti dai confini dovranno rispettare la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente mentre la distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovranno rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (DL 30/04/1992 n. 285 e DL 10/09/1993 n. 360).

Le recinzioni dei lotti interessati, unitamente all'insieme delle opere accessorie e connesse all'impianto, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema idrogeologico naturale e da non creare impatto visuale; a tal fine le recinzioni dovranno essere realizzate con



strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga o con opportuni varchi alla base al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, impiantate su cordoli completamente interrati, e con un'altezza massima totale di metri 2,50.

Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.

Art. 13 - Impegni del Concessionario in fase di esercizio dell'impianto

La Società si obbliga a rendere disponibile l'impianto a visite periodiche da parte degli organi comunali competenti al fine di accertare lo stato dei luoghi dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti ogni eventuale anomalia connessa con la conduzione dell'impianto, ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l'ambiente.

La Società si obbliga ad inviare al Comune di San Pietro Vernotico e alla Regione Puglia, con cadenza annuale, una documentazione attestante:

- la produzione annua netta di energia elettrica messa in rete;
- la durata di fermi prolungati dell'intero impianto;
- la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e o di lavori di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto;
- il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell'impianto;
- l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell'impianto nell'ambito della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico.

Art. 14 - Obbligazioni della Società – Responsabilità

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell'impianto Fotovoltaico di cui in premessa, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente convenzione.

Tutti gli spazi non direttamente interessati dalla presenza di manufatti ed opere afferenti la realizzazione, l'esercizio, la gestione e la manutenzione dell'impianto Fotovoltaico e relative opere accessorie e di collegamento, rimarranno nella piena disponibilità del Comune e dei singoli proprietari privati per le attività attualmente in essere.

La società o/e il titolare del diritto di superficie dell'area su cui sarà realizzato l'impianto, si farà carico di tutti gli oneri fiscali che ricadono sul concedente/proprietario, in materia di imposizione diretta, indiretta che imposizione locale (Comune, Provincia, Regione) derivanti dal canone di locazione da questi percepito.



I terreni su cui dovrà realizzarsi l'impianto risulta libero e affrancato da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune di San Pietro Vernotico.

Con la sottoscrizione della presente convenzione la società si obbliga a denunciare l'impianto fotovoltaico presso l'Agenzia del territorio di Brindisi nella categoria "D/1- OPIFICI", che dovrà avvenire entro e non oltre la comunicazione di ultimazione dei lavori o del collaudo finale.

Art. 15 - Cessione della Convenzione da parte del Concessionario

Poiché la realizzazione del citato impianto comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla convenzione è contemplata la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad Esso dovuti in forza della convenzione e che il Terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso.

"A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione, l'atto di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune per la sua ratifica".

Art. 16 - Obblighi in caso di dismissione dell'impianto e riconsegna dell'area

Al termine della convenzione o qualora la Società, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione avvenuta, recedere dall'iniziativa, o in caso di revoca della Concessione tutta l'area dovrà essere restituita ai legittimi proprietari nello stesso stato in cui risulta consegnata, rimuovendo tutte le attrezzature, le opere superficiali, quelle provvisorie e sgomberando le eventuali macerie, da conferire in discarica autorizzata allo smaltimento degli stessi, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza dall'area interessata dall'impianto, con la successiva consegna della relativa certificazione di avvenuto conferimento del materiale suddetto.

Il produttore, a tal fine, dovrà comunicare al Comune la data di definitiva cessazione delle attività e inoltrare al Comune, non oltre 6 mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio. secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione.

Egli dovrà ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto. La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro



l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

Art. 17 - Fidejussioni

Al fine di fornire le adeguate garanzie del rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, anche con particolare riguardo alla reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, qualunque ne sia la causa ed ogniqualvolta ne diventi necessario anche per intervenuta revoca, recesso, risoluzione, etc., la Società dovrà produrre una polizza fidejussoria nella misura prevista dalle norme regionali da aggiornare ogni 5 anni con rivalutazione annua del 1,5%, al fine di garantire il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il corretto smaltimento delle infrastrutture - sia in fase di realizzazione che all'atto della dismissione dell'impianto in oggetto - e la puntuale corresponsione del ristoro ambientale. L'importo da garantire con fidejussione non potrà in nessun caso essere inferiore al 7% del costo dell'impianto.

Art. 18 - Svincolo della polizza fidejussoria

Solo a seguito di tali adempimenti e previa verifica della loro esatta ed integrale esecuzione, il Comune rilascerà quietanza per lo svincolo delle polizze fidejussorie. In caso di inadempienza da parte della Società, tali adempimenti saranno realizzati a cura del Comune, mediante l'utilizzo delle polizze fidejussorie all'uopo contratte dalla Società.

Art. 19 - Garanzie e rinuncia

La Società, fatte salve cause sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e previa stipula di convenzione con il soggetto gestore della rete elettrica per il ritiro dell'energia prodotta, s'impegna a realizzare l'impianto nei termini previsti. La Società rinuncia fin da ora ad ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti del Comune di San Pietro Vernotico in caso di mancato rilascio o revoca o annullamento degli atti concessori a seguito di iniziative giudiziarie ovvero amministrative da parte di altri Enti e/o società produttrici.

Art. 20 - Efficacia della convenzione

La presente convenzione deve ritenersi efficace dal momento della sua costituzione.

Art. 21- Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società, anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata, dalla stessa società, per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero nei casi, anche alternativamente tra loro, di mancato rispetto di qualsiasi accordo prestato dal regolamento comunale .

Art. 22 – Risoluzione



La presente convenzione si intende risolta di diritto qualora scaduti i termini stabiliti per singole fasi, gli studi, i progetti e le opere relative alla realizzazione dell'impianto non siano ancora stati eseguiti.

La presente Convenzione si intenderà altresì automaticamente risolta nell'ipotesi di dichiarazione sfavorevole della Società, in ordine alla fattibilità dell'impianto, contenuta in apposita relazione tecnico-economica.

Art. 23 - Definizioni delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie è di competenza esclusiva del Foro di Brindisi.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non regolato dal presente atto, saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente convenzione.

Art. 25- Spese ed oneri

La presente Convenzione è redatta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge ed ha efficacia con la firma del Comune e della Società.

Tutte le spese relative alla presente convenzione, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della Società.

Il comune

Ing. Michele Zaccaria

La Società

